



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 56 del 15 MAGGIO 2020

Oggetto: Albo on line; sezione storico atti pubblicati; direttiva di indirizzo.

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di MAGGIO alle ore 13:05, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l'adunanza l'avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

Cuomo Giuseppe	Sindaco	Presente
De Angelis Mariateresa	Assessore	Presente
Gargiulo Mariano	Assessore	Assente
Moretti Emilio	Assessore	Presente
Palomba Rachele	Assessore	Presente

N. Presenti 4 N. Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il Presidente, constatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

OMISSIS



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Sindaco Avv. Giuseppe Cuomo relativa all' **Albo on line; sezione storico atti pubblicati; direttiva di indirizzo.**

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

In conformità della proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione:

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267.

Il SINDACO
F.to Avv. Giuseppe Cuomo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Elena Inserra

Oggetto: Albo on line; sezione storico atti pubblicati; direttiva di indirizzo.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Nella qualità di responsabile per la Trasparenza, nonché di esercente funzione dirigenziale del C.E.D. comunale, si premette che, con comunicazione prot. 94/2020, la GPI spa, società affidataria del servizio di gestione e supporto del portale istituzionale dell'Ente, ha reso nota l'intervenuta disattivazione della sezione in oggetto, implicante la conservazione anche successivamente ai 15 giorni dell'obbligo legale prescritto dall'art. 124, comma I, TUEL e dalla L. 69/2009 in termini di pubblicazione nella sezione "albo pretorio", di ogni singolo atto o provvedimento oggetto di pubblicazione; fino a prima della disattivazione operativa de qua tale sezione era articolata in un unico elenco generale, che consentiva a chiunque si connettesse al portale comunale di visionare in versione integrale gli stessi provvedimenti elencati, ivi compresi quelli che già risultano inseriti nella ulteriore e separata sezione "Amministrazione Trasparente", in ossequio alle disposizioni del D.Lgs 33/2013, come modificato dalla L. 97/2016.

Come rappresentato dalla citata Società l'inserimento automatico, nella sezione dello storico, degli atti pubblicati nella sezione albo pretorio in versione integrale comportava la permanenza sine die e tuot court di tali provvedimenti, comprendenti anche dati personali che, di conseguenza, non venivano garantiti nell'inerte diritto all'oblio, praticabile a mezzo di puntuale oscuramento dei medesimi, legalmente richiesto.

La riferita situazione, nella predetta nota del gestore privato del portale, è qualificata come potenziale determinatore di esposizione dell'Ente a "spiacevoli situazioni", che, ovviamente, vanno individuate in contestazioni amministrative presso il competente Garante, come giudiziarie, anche di ordine risarcitorio, tutte implicanti aggravii funzionali e di spesa a titolo sanzionatorio per il Comune e costituenti danno erariale.

In conseguenza della detta disattivazione non è più possibile allo stato accedere a tali atti attraverso la consultazione dell'apposita sezione del portale istituzionale e tale circostanza ha determinato la richiesta di ripristino di singolo consigliere comunale, nella persona dell'Avv. I. Gargiulo, in via strumentale all'accesso agli atti per mandato consiliare, oltre che di associazioni a tutela dei diritti presenti sul territorio.

La questione che ne deriva attiene all'individuazione degli eventuali obblighi legali di pubblicazione anche al di là del citato termine legale dei documenti in parola e, nel caso di insussistenza di tale obbligo, alla disciplina della discendente facoltà solo eventuale di procedervi, in piena conformità a tutte le disposizioni legali del caso;

l'esercizio di facoltà, come tale, resta in ogni caso correlata ad espressione di direttiva regolamentare - di indirizzo attinente alla disciplina del personale coinvolto, riconducibile alle prerogative di competenza degli Organi Istituzionali nel rapporto con la Dirigenza dell'Ente, in forza del combinato disposto degli artt. 42, 48, comma III, 50 e 107 TUEL.

All'uopo è imprescindibile procedere a riepilogare le norme legali concorrenti a disciplina della fattispecie, tra le quali, sin d'ora si anticipa, vige stretto rapporto di specialità, implicante contemporanea applicazione conformata a tutti i principi di tutela posti a ratio delle medesime.

1) L'art. 124, comma I, Tuel, nonché la L. 69/2009, nel relativo combinato disposto, statuiscono per il Comune obbligo di pubblicazione all'Albo, oggi on line, per giorni 15 dei provvedimenti individuabili nelle deliberazioni e determinazioni assunte, al di là della funzione costitutiva dell'efficacia o semplicemente di notizia legale, che la normativa riconduce all'atto della pubblicazione;

in proposito le Linee guida del maggio 2016 dell'Agencia per l'Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno precisato che:

- il termine di quindici giorni comporta pubblicazione per altrettanti giorni pieni e consecutivi, il cui computo decorre dalla data della pubblicazione e il cui termine, qualora cada in giorno festivo, è prorogato nel relativo computo al primo lavorativo;
- i provvedimenti soggetti a pubblicazione, ad onere dei relativi responsabili di procedimento, vanno già impostati a tutela dei dati personali, ovvero immettendo solo quelli che, tra i dati personali, rispondono alle esigenze primarie di determinatezza, come al contempo di minimizzazione, secondo quanto implicato dalla vigenza delle ulteriori disposizioni di legge speciale nazionali e sovranazionali;
- gli atti soggetti a pubblicazione all'albo pretorio, una volta adempiuto l'obbligo di pubblicazione secondo il termine legale, vanno comunque eliminati nel termine, ultimo (non minimo) di anni 2;
- la conservazione di tali atti nella sezione specifica di che trattasi è qualificata "anti-economica"; come tale, la discendente condotta non può ritenersi conforme neppure alla L. 241/1990, oltre alla legislazione speciale in materia di tutela dei dati personali;
- il Garante per la protezione dei dati personali, con atto n.ro 292/2018, ha statuito che la pubblicazione degli atti contenenti dati personali oltre il 15° giorno d'obbligo è illecita, a meno che non praticata attraverso puntuale oscuramento dei dati personali.

Lo stesso Garante, attraverso le Linee guida in materia, approvate in allegato all'atto deliberativo del 2014, n.243, al paragrafo 7, aveva già espressamente previsto che:

"L'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 88 (rectius 33) del 2013 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione "sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4".

Ai sensi di tale disposizione, dunque, il periodo di mantenimento di dati, informazioni e documenti sul web coincide in linea di massima con il termine di cinque anni.

Sono tuttavia espressamente previste deroghe alla predetta durata temporale quinquennale:

- a) nel caso in cui gli atti producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, con la conseguenza che gli stessi devono rimanere pubblicati fino alla cessazione della produzione degli effetti;
- b) per alcuni dati e informazioni riguardanti i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale" (art. 14, comma 2) e i "titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" che devono rimanere pubblicati online per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico (art. 15, comma 4);
- c) nel caso in cui siano previsti diversi termini dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

In merito, si evidenzia come il Codice dati personali non prevede termini espliciti (come già evidenziato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013), ma richiede espressamente che i dati personali devono essere "conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati" e che l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali "di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati" (artt. 11, comma 1, lett. e, e 7, comma 3, lett. b, del Codice). Tali articoli recepiscono, peraltro, le identiche disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali le quali, in quanto tali, non possono essere derogate dalla disciplina nazionale in virtù del primato in tal caso del diritto europeo. Da tale principio,

inoltre, discende l'obbligo di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme al diritto europeo e, nello specifico, alle disposizioni direttamente applicabili che impongono il rispetto dei principi di pertinenza, necessità e proporzionalità, in base alle quali la pubblicazione di dati personali è consentita soltanto quando è al contempo necessaria e appropriata rispetto all'obiettivo perseguito e, in particolare, quando l'obiettivo perseguito non può essere realizzato in modo ugualmente efficace con modalità meno pregiudizievoli per la riservatezza degli interessati.

Per tale motivo, il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti.

[--7a--]L'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, si badi, solo fino al 2016 prevedeva che "Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". I documenti potevano al tempo essere dunque trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3";

tale comma 2 è però stato abrogato dal D.Lgs 97/2016, dunque non è più in vigore;

si tiene perciò ad evidenziare che l'art. 9 resta composto da un solo comma, il quale recita: "Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. ((Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.)) Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

Dunque è oggi la sezione "Amministrazione trasparente" che garantisce in via ordinaria la piena conoscibilità degli atti per pubblicazione on-line (non necessariamente una sezione "storico") e che la pubblicazione degli atti nella medesima è obbligatoria secondo i limiti legali, che scontano le sopra riferite deroghe per riduzione.

Con riferimento alla documentazione contenente dati personali, si precisa che la predetta ipotesi di "messa a disposizione" della documentazione nella predetta sezione non può legittimamente comportare l'accesso e la conoscenza indiscriminata degli stessi una volta scaduti i diversi periodi di pubblicazione previsti dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013. Ciò perché, in caso contrario, si determinerebbe una diffusione sine die di dati personali online in violazione dei principi contenuti nella normativa europea come quello di proporzionalità parimenti normativamente contemplato. Inoltre, sempre ragionando a contrario, la formazione della sezione archivio si trasformerebbe in un mero trasferimento di documenti, informazioni e dati da una parte all'altra dello stesso sito web e all'interno, peraltro, della stessa sezione "Amministrazione trasparente".

Di conseguenza, per attuare le esigenze sottese alla prevista ipotesi di consultabilità di atti e documenti contenuti nella sezione archivio, non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso on-line libero e incondizionato alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali in via indiscriminata da parte di soggetti esterni all'Ente, specie se aventi natura sensibile, senza applicare criteri

selettivi; tanto, tenendo conto che tra tali soggetti esterni non vanno annoverati i consiglieri comunali in carica, dei quali vanno rispettate le prerogative di totale accesso alle informazioni (dunque anche agli atti) loro riservate dall'art. 43 Tuel in forza completa e integrale, fermo restando l'obbligo di utilizzazione solo ai fini dell'esercizio del mandato e il segreto nei casi legalmente stabiliti gravanti sugli stessi.

In tale quadro, bisogna, quindi, in via obbligatoria, rendere disponibile la documentazione contenuta nelle sezioni di archivio secondo le regole sull'accessibilità degli "archivi", individuando le condizioni di accesso e selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le informazioni da rendere consultabili, solo, però, nei limiti di tempo prescritti dalla legge (art. 8, comma III, d.lgs 33/2013). In tale prospettiva, si ritiene che, anche durante il decorso del termine obbligatorio legale, le informazioni personali contenute in atti e documenti possano essere reperibili nelle sezioni di archivio, mediante modalità che garantiscano l'oblio di dati personali, ove superato lo scopo cui la pubblicazione dell'atto è destinata; sistemi di accesso alle pubblicazioni in genere, pur nei limiti ricorrenti per i citati casi specifici, devono garantire sempre la "semplicità di consultazione" e la "facile accessibilità" (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013), attraverso, ad esempio, l'attribuzione alle persone che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto delle predette regole, di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell'amministrazione digitale o sistemi che comunque garantiscano la facile accessibilità su richiesta.

In alternativa, il Garante ritiene che è comunque possibile la libera consultazione da parte di chiunque della sezione di archivio a condizione che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza adottino opportune misure a tutela degli interessati avendo cura di rendere anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative sulla tenuta degli "archivi" sopra richiamate...".

Tale ultimo assetto allo stato, stante alla precisa normativa anche di recente sopravvenuta, non si rinveniva nella sezione dello storico non più accessibile, per come in concreto impostata, concordandosi in ciò con quanto evidenziato dal gestore privato.

2) L'art. 5 del Regolamento U.E. n. 2016/679 statuisce che la pubblicazione di tutti gli atti per i quali essa è obbligatoria per legge è subordinata al principio di tutela dei dati personali, per cui la medesima deve avvenire nel rispetto di questi ultimi, secondo il principio giurisprudenziale e derivabile anche dalla lettura delle norme in materia operata dall'Anac della "minimizzazione"; tale principio comporta che, anche negli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria legale e nei quali sia imprescindibile l'inserimento di dati personali, vadano riportati i dati minimi indispensabili ad adempiere gli obblighi di trasparenza in termini di determinatezza degli interessati dall'atto, senza introdurre elementi non necessari.

3) L'art. 2 ter, D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs 101/2018, di adeguamento al citato regolamento dell'Unione Europea, stabilisce che l'obbligo di pubblicazione di dati può trovare fondamento solo in una disposizione legale o regolamentare di introduzione nazionale o sovranazionale; da ciò deriva, al contempo, l'impossibilità della qualificazione di obbligatoria per la pubblicazione di atti contenenti dati personali, che non sia espressamente prescritta dalle citate fonti normative, e, anche in caso di obbligo-opzione facoltativa per la pubblicazione, la concorrente vigenza delle disposizioni legali speciali in materia di tutela dei dati personali, dunque del riferito principio di "minimizzazione".

4) L'art. 43 TUEL prevede diritto del consigliere comunale di accedere a tutte le informazioni (dunque a tutti gli atti e documenti) detenute dagli uffici del Comune e delle società partecipate in sede di esercizio di mandato, fermo restando l'obbligo di segreto nei casi di Legge e la strumentalità a fini di mandato;

5) L'art.5, D.Lgs 33/2013, contempla il diritto di accesso civico semplice e generalizzato.

Dalle disposizioni citate deriva che la sezione storico costituisca, soprattutto oltre i precisi termini contemplati dal legislatore, un'attività non obbligatoria e anzi sconsigliata anche a livello erariale, mentre sezione obbligatoria di pubblicazione per il periodo d'obbligo vada individuata in "Amministrazione Trasparente", come da art. 9, D.Lgs 33/2013, da attuarsi in concreto comunque secondo i principi dettati dalla Legge e dalla competente Autorità Garante; di qui discende che lo storico degli atti adottati dal Comune, così come impostato fino all'oggi, alla luce delle più recenti riformulazioni legislative, importate anche a livello sovranazionale - comunitario, non possa trovare nell'immediato ripristino, in quanto non garantisce la tutela dei dati personali, secondo i principi legali sopra riassunti e come tale espone l'Ente a potenziale infrazione della disciplina legale oltre che a conseguenze sanzionatorie, anche in termini risarcitori.

Da tutto quanto esposto deriva che:

- per Legge gli atti amministrativi vanno formulati in coniugazione del rispetto della legislazione in materia di trasparenza e di quella posta a tutela dei dati personali, da attuarsi in primis attraverso il principio di "minimizzazione";
- per Legge è sancito obbligo di eliminazione degli atti una volta decorsi i termini generali o speciali definitivi del tempo di pubblicazione;
- tali termini, in linea generale fissati a 5 anni, subiscono deroga per riduzione a tre anni, per gli atti concernenti i dati di amministratori o soggetti destinatari di incarichi professionali o similari, mentre al periodo limitato allo scopo cui sono diretti, quelli contenenti dati personali;
- la permanenza in pubblicazione di un archivio direttamente accessibile da chiunque in via digitale non è consentita, vieppiù se in violazione delle norme poste a tutela di dati personali;
- la permanenza in pubblicazione di uno specifico archivio, purchè nel rispetto dei principi legali illustrati, è facoltativa oltre i termini legali, sempre nelle condizioni di Legge, ma sconsigliata a livello erariale, laddove non espressamente dichiarata illecita come nel parere del Garante in premessa;
- la permanenza in pubblicazione del solo elenco degli oggetti degli atti emessi e già pubblicati per Legge, purchè nel rispetto dei principi legali illustrati, è facoltativa, purchè resa con tutela dei dati personali.

Si evidenzia inoltre, in merito, anche all'esito di quanto emerso e concordato in seno alla Conferenza dei Servizi dei Dirigenti tenutasi in data 16.4.2020, che la garanzia delle prerogative dei Consiglieri Comunali, comunque supportata dalla pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni, è stata già garantita senza soluzione di continuità rispetto al passato e può in ogni caso realizzarsi anche all'oggi attraverso la messa a disposizione da parte dei singoli Dirigenti, secondo la propria organizzazione, di ogni eventuale provvedimento richiesto ai fini di mandato, non restando esclusa dall'attuale eliminazione della sezione "storico" dell'Albo, operata dal privato gestore alla luce degli obblighi riconducibili alla più recente normativa e alle discendenti esigenze di tutela dell'Ente; restano, comunque, da concepire sistemi di accesso alle pubblicazioni in genere in termini di "semplicità di consultazione" e "facile accessibilità" (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013) comunque articolati, che in ogni caso, ferma restando la facoltà di accedere agli estremi dei provvedimenti, tengano conto dell'inevitabile vaglio propedeutico della strumentalità ai fini di mandato, che si sostanzia nella richiesta dei dati, per giungere in fine ad accedere ai provvedimenti; di converso, quella delle associazioni private interessate, che comunque ricevono notizia della pubblicazione e possibilità di accesso durante i 15 giorni di pubblicazione all'Albo on line e in "Amministrazione Trasparente", legalmente prescritta, può essere parimenti garantita anche a prescindere dall'attuale insussistenza della sezione "storico" dell'Albo attraverso presentazione di istanza di accesso civico, che è strumentale altresì a valutarne l'accogliibilità in termini di ricorrenza dei presupposti di Legge, così evitando eventuale indiscriminato accesso a dati, laddove l'accesso alle pubblicazioni è definito secondo



le sopra espresse condizioni legali. Pertanto, allo stato, alcuna lesione può dirsi integrata. La presente, pertanto, ai fini dell'espressione di direttive istituzionali in merito.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Elena Inserra

IL SINDACO

Preso atto dell'antescritta relazione istruttoria e della normativa in essa richiamata;

Ritenuto in concreto necessario emettere direttiva di indirizzo disciplinante il comportamento dei Soggetti gestionali dell'Ente in merito, al fine di perseguire l'attività amministrativa tutta nella stessa delineata in coniugazione dell'ottemperanza alla legislazione in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali, per come prevista in via tassativa e/o espressamente derogata;

Dato atto che la proposta di seguito riportata e che si intende sottoporre alla Giunta Comunale è stata trasmessa in data 23.4.2020 ai Dirigenti Comunali a mezzo posta elettronica e che all'esito della predetta trasmissione non sono pervenute osservazioni di senso contrario;

Letti il TUEL, art. 124, la L. 69/2009, il D.Lgs 33/2013, come novellato dalla L. 97/2016, il Codice di Protezione dati personali, e ss.mm.ii., anche alla luce della normativa sovranazionale in materia e dei pareri espressi dalla competente Autorità di garanzia;

Letto altresì il combinato disposto degli artt. 42, 48, comma III, 50 e 107 TUEL,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

-di prendere atto e fare propria l'ante-scritta relazione istruttoria;

-di esprimere, in base alle risultanze della medesima la seguente direttiva di indirizzo disciplinante il comportamento dei Soggetti gestionali dell'Ente in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48, comma III, 50 e 107 TUEL:

a)resta confermata la disattivazione della sezione del portale istituzionale "on-line", "storico atti pubblicati";

b) gli obblighi legali di pubblicazione, nelle sole forme, modalità e limiti di tempo espressamente stabiliti dalle disposizioni tassative di Legge, importate dal combinato disposto degli art. 8 e 9, D.Lgs 33/2013, testo vigente, e del Codice di tutela dati personali, sono assolti attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente”, nella scrupolosa osservanza di tutto quanto legalmente prescritto, siccome emergente in sintesi dalla relazione istruttoria al presente provvedimento;

c) i provvedimenti amministrativi tutti, nel rispetto delle prerogative riservate dall’art. 43 Tuel ai Sigg.ri Consiglieri Comunali, sono messi, come da regolamento in materia, dai singoli Dirigenti a relativa disposizione su richiesta ove non più presenti all’Albo “pretorio” on-line o nella sezione deputata indicata nel precedente paragrafo b), ferma restando la futura configurazione e conseguente pubblicazione di elenco degli atti adottati, formulato secondo sistema impostato al rispetto della legislazione posta a tutela dei dati personali, acchè costituisca pronto strumento digitale di riferimento strumentale all’accesso per i Consiglieri;

d) i provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione obbligatoria legale vanno predisposti nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali, in primis attraverso il principio di “minimizzazione”, che vanno ab-origine non riportati, a meno che non obbligatoriamente prescritti, allorché in caso contrario resti violata la legislazione in materia e con particolare riferimento a dati sensibili e giudiziari; al Segretario Generale, ex art. 97, comma 4, Tuel, è demandata ogni più utile iniziativa di coordinamento dei Dirigenti dell’Ente ai fini di configurare le concrete modalità attuative di quanto disposto, di concerto con il Dirigente del V Dipartimento, titolare della conservazione dei dati, nonché con il RPD comunale ex Regolamento U.E. 2016/679;

e) ciascun singolo dipartimento, con il supporto del CED comunale e, per esso, del gestore privato del portale, avvierà progettualità strumentali alla verifica per i provvedimenti già adottati fino ai singoli termini legali a ritroso vigenti per ciascun singolo provvedimento, l’eventuale mancanza di inserimento in “Amministrazione Trasparente”;

f) decorso il termine legale obbligatorio, vigente per ciascuna tipologia di atto, gli stessi cessano di essere conservati nel portale istituzionale on-line dell’Ente;

-di conferire, a fronte dell’urgenza della relativa esecuzione, immediata esecutività alla deliberazione esistente dalla presente proposta ex art. 134, comma 4° Tuel.

Avv. Giuseppe Cuomo



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Albo on line; sezione storico atti pubblicati; direttiva di indirizzo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 15/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

ELENA INSERRA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Albo on line; sezione storico atti pubblicati; direttiva di indirizzo.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 15/05/2020

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
I DIPARTIMENTO
F.TO DOTT.SSA ELENA INSERRA**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 15/05/2020 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 15/05/2020

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Elena Inserra

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO _____